



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO e PETRAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2016

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'estrazione petrolifera e sulla gestione del petrolio e del traffico dei rifiuti operato da parte di Eni, Total, Shell e Mitsui, con particolare riferimento al giacimento petrolifero in Val d'Agri e al centro olio di Viggiano

ONOREVOLI SENATORI. – In data 31 marzo 2016, secondo quanto riferito all'Ansa da fonti investigative e sindacali, sono stati eseguiti due decreti di sequestro dai carabinieri all'interno del centro olio di Viggiano in Val d'Agri, dove si trovano giacimenti di idrocarburi di interesse nazionale.

L'attività di inchiesta dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ha portato agli arresti domiciliari di cinque funzionari e dipendenti del centro olio di Viggiano (Potenza) dell'Eni, dove viene trattato il petrolio estratto in Val d'Agri. I carabinieri hanno eseguito anche un'ordinanza di divieto di dimora nei confronti di un dirigente della regione Basilicata.

I provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (DDA) sono stati eseguiti nelle province di Potenza, Roma, Chieti, Genova, Grosseto e Caltanissetta.

Tali provvedimenti, aventi come oggetto il centro olio di Viggiano, non sono i primi: nel febbraio 2015, la DDA ha voluto far luce su un presunto traffico illecito di rifiuti, poi è stata la volta di emissioni in eccesso: in tutto quasi cinquanta gli indagati, tra colletti bianchi, ex dirigenti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata, funzionari regionali e provinciali.

Negli atti dell'inchiesta nel corso della quale cinque persone sono state arrestate ci sarebbe anche una serie di conversazioni telefoniche dirette tra l'ex Ministro dello sviluppo economico e il suo compagno Gianluca Gemelli.

Gianluca Gemelli, da quanto risulterebbe dall'inchiesta, sarebbe stato interessato affin-

ché si sbloccasse l'operazione Tempa Rossa, gestita dalla Total: secondo l'accusa le sue aziende vi avrebbero guadagnato circa 2 milioni e mezzo di euro di subappalti.

Proprio di questo Gemelli parlerebbe al telefono con l'ex Ministro, sua compagna.

Dalle indagini svolte dagli agenti della squadra mobile di Potenza è emerso che un emendamento che dava il via al progetto Tempa Rossa venne inserito nel maxi-emendamento alla legge di stabilità del 2015 (si veda l'atto Senato n. 1698), modificato dal Senato il 20 dicembre 2014.

Per la Procura di Potenza Gianluca Gemelli è accusato di traffico di influenze, perché, scrivono i giudici, «sfruttando la relazione di convivenza che aveva con il Ministro allo sviluppo economico, indebitamente si faceva promettere e quindi otteneva da Giuseppe Cobianchi, dirigente della Total, "vantaggi patrimoniali"».

I fatti citati, ad avviso dei firmatari del presente atto, gettano un'ombra sull'ex Ministro dello sviluppo economico, sul suo operato ma, soprattutto, sull'intero esecutivo, per la sua funzione istituzionale in merito alla cura ed alla salvaguardia degli interessi pubblici, al principio generale di assoluta imparzialità, nonché alla necessità di tutelare lo sviluppo produttivo nazionale.

Anche il solo sospetto che Ministri del Governo abbiano potuto attraverso le loro funzioni interagire, ovvero influenzare, l'iter legislativo deve necessariamente essere fuggato, indagato con rigore e coerenza.

Il giacimento petrolifero Val d'Agri è, attualmente, il più grande giacimento di petrolio *onshore* dell'Europa occidentale; il centro olio Val d'Agri di Viggiano è, a sua volta, la maggiore e la più rilevante realtà

italiana nella produzione di idrocarburi liquidi.

È da sottolineare come lo sviluppo dell'attività petrolifera in Val d'Agri abbia avuto inizio negli anni '90 con il rilascio all'Agip da parte dell'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle prime concessioni di coltivazione petrolifera e con l'avvio, a Viggiano nel 1996, della lavorazione del petrolio nell'attuale centro olio Val d'Agri.

Il giacimento petrolifero della Val d'Agri copre oggi il 6 per cento del fabbisogno complessivo nazionale e, secondo quanto stabilito nel *memorandum* d'intesa Stato-regione Basilicata del 2011, si voleva portare tale percentuale al 10 per cento attraverso l'avvio della produzione di un nuovo impianto di estrazione in località Tempa Rossa già previsto per il 2015.

A seguito del coinvolgimento del suo compagno, Gianluca Gemelli, nell'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti di petrolio al centro olio di Viggiano (Potenza) dell'Eni, il Ministro dello sviluppo economico, nella serata del 31 marzo 2016, ha rassegnato le sue dimissioni, come ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale.

Tale vicenda pone nuovamente al centro delle riflessioni politica e parlamentare la questione della salvaguardia degli interessi pubblici e strategici, che dovrebbero essere tutelati dai titolari dei Dicasteri attinenti mansioni e competenze delicatissime come quelle dello sviluppo economico, attraverso il pieno rispetto del principio di assoluta imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione per lo sviluppo produttivo e occupazionale del Paese.

Le dimissioni del Ministro dello sviluppo economico sono state un atto dovuto che, in ogni caso, aprono uno squarcio indelebile sul futuro delle politiche di sviluppo del Paese, le quali non possono essere consegnate a roboanti dichiarazioni di rottamazione viziate, nei fatti, da ingerenze di carattere privato, *lobbies* e comitati d'affari; tali

intrecci, oltre a gettare un'ombra sui Ministri e le loro funzioni istituzionali, stanno determinando una mutazione genetica del nocciolo duro su cui dovrebbe fondarsi la tutela dell'interesse pubblico oggetto delle politiche pubbliche di un Governo.

Alla luce di quanto precede, la richiesta di istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla estrazione e gestione del petrolio e del traffico dei rifiuti, dopo gli arresti eseguiti da polizia e carabinieri nell'ambito dell'indagine sullo smaltimento dei rifiuti e la costruzione di un nuovo centro oli in Basilicata, è resa necessaria dall'emergere di una gigantesca questione morale come perverso intreccio tra affari e politica.

La vicenda, inoltre, coinvolge non soltanto l'ex Ministro dello sviluppo economico, ma anche il ruolo di controllo e coordinamento che dovrebbe esser garantito dal Ministro dei rapporti con il Parlamento oltre che, ovviamente, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri.

Le indagini di cui sopra, infatti, oltre a mostrare una classe dirigente imprenditoriale locale assolutamente debole e alla *mercé* di enormi interessi che travalicano i confini nazionali, rivelano una classe politica di Governo prona e incapace di esercitare un primato della propria azione nell'ambito di quello che appare essere un desolante scenario da cui emergono corruzione, disastri ambientali e, soprattutto, una grave opacità nel settore petrolifero italiano, un muro di gomma difficile da sfondare anche dall'interno.

Per tali ragioni, con il presente disegno di legge si propone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta bicamerale, di seguito denominata «Commissione», per la durata di dodici mesi, che si occupi dell'estrazione petrolifera e della gestione del petrolio e del traffico dei rifiuti operato da parte di Eni, Total, Shell, Mitsui, con particolare riferimento al giacimento petroli-

fero in Val d'Agri e al centro olio di Viggiano, con il compito di:

1) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse alla estrazione petrolifera, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto eventualmente dalla criminalità organizzata;

2) verificare il ruolo e le attività delle amministrazioni centrali e periferiche e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione dell'estrazione petrolifera con particolare riguardo al giacimento petrolifero in Val d'Agri, al centro olio di Viggiano, nonché al progetto denominato Tempa Rossa, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

3) analizzare l'evoluzione in sede ministeriale degli atti endoprocedimentali e formali che hanno portato all'approvazione dell'emendamento relativo al progetto Tempa

Rossa (n. 2.9818 al disegno di legge atto Senato n. 1698), di seguito denominato «emendamento Tempa Rossa», inserito nell'ambito della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190);

4) verificare eventuali pressioni da parte di altri Stati nei confronti del Governo nazionale, ai fini dell'approvazione dell'emendamento Tempa Rossa;

5) verificare la corretta attuazione della normativa vigente nazionale e dell'Unione europea in materia di gestione dell'estrazione petrolifera nonché dei rifiuti pericolosi, e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione;

6) verificare ed approfondire i sistemi di monitoraggio ambientale in relazione alle attività di ricerca e di estrazione petrolifera in Val d'Agri, nonché in relazione all'intero settore delle estrazioni petrolifere sul territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita per la durata di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'estrazione petrolifera e sulla gestione del petrolio e del traffico dei rifiuti operato da parte di Eni, Total, Shell, Mitsui, con particolare riferimento al giacimento petrolifero in Val d'Agri e al centro olio di Viggiano, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse all'estrazione petrolifera, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto eventualmente dalla criminalità organizzata;

b) verificare il ruolo e le attività delle amministrazioni centrali e periferiche e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione dell'estrazione petrolifera, con particolare riguardo al giacimento petrolifero in Val d'Agri, al centro olio di Viggiano, nonché al progetto denominato Tempa Rossa anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

c) analizzare l'evoluzione in sede ministeriale degli atti endoprocedimentali e formali che hanno portato all'approvazione delle norme relative al progetto Tempa Rossa, di cui ai commi 552, 553 e 554 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) verificare eventuali pressioni da parte di altri Stati nei confronti del Governo

nazionale, ai fini dell'approvazione delle norme di cui alla lettera c);

e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente nazionale e dell'Unione europea, in materia di gestione dell'estrazione petrolifera nonché dei rifiuti pericolosi e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione;

f) verificare ed approfondire i sistemi di monitoraggio ambientale in relazione alle attività di ricerca e di estrazione petrolifera in Val d'Agri, nonché in relazione all'intero settore delle estrazioni petrolifere sul territorio nazionale.

2. La Commissione riferisce al Parlamento periodicamente con singole relazioni o con relazione generale e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di dodici senatori e di dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione allegato alla relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132, ovvero se sussistano conflitti di interesse diretti o indiretti.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza da-

vanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante eventuali atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale

non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed

esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2016 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

